

NUOVA HELP – ETS

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Il giorno 18.01.2023 i signori

GIANLUCA CARMINE D'ANTONIO nato a Pescara il 21.01.1973 e residente a Pescara in Piazza Romita 16 c.f. DNT GLC73A21G482T

RAFFAELE POLLIO nato a VICO EQUENSE (NA) il 08.06.1973 e residente a FRANCAVILLA (CH) codice fiscale PLLRFL73H08L845G

BANDINI GIUSEPPE nato a PESCARA il 05.03.1984 e residente a MONTESILVANO in VIA ARNO 18 c.f. BNDGPP84C05G482J

dichiarano di voler costituire un'associazione con finalità diretta alla assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione.

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "NUOVA HELP - ETS" *Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione". A partire dal giorno dell'avvvenuta iscrizione al RUNTS, l'acronimo ETS o "ente del terzo settore" andrà inserito nella denominazione sociale. Dal giorno dell'iscrizione l'associazione assumerà la denominazione di NUOVA HELP – ETS* che andrà utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a PESCARA(PE), PIAZZA ROMITA 16 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

2) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

4) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi lavorativi;

5) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

6) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività: organizzazioni eventi formativi e istruttivi mirati; corsi; convegni; meeting; seminari; manifestazioni culturali e di sensibilizzazione; raccolte di fondi o eventi di solidarietà;

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5) PATRIMONIO Il patrimonio è formato:

dal patrimonio iniziale di € 100,00;

dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

ART. 6) SOCI

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche,

associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Con il presente Atto costitutivo si nomina il primo Consiglio direttivo che risulta essere il seguente:

Presidente: GIANLUCA CARMINE D'ANTONIO
vice-presidente: RAFFAELE POLLIO
tesoriere: BANDINI GABRIELE

PESCARA 04.03.2023

I SOCI FONDATORI
RAFFAELE POLLIO

GIANLUCA D'ANTONIO

BANDINI GABRIELE

Raffaele Pollio
Gianluca D'Antonio
Bandini Gabriele

STATUTO "NUOVA HELP -ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata NUOVA HELP -ETS" *Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione"*

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a PESCARA (PE) PIAZZA ROMITA 16 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

	Interesse sociale con finalità educativa;
	2)organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
	3)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
	4)alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi lavorativi;
	5)accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
	6)beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
	Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività: organizzazioni eventi formativi e istruttivi mirati; corsi; convegni; meeting; seminari; manifestazioni culturali e di sensibilizzazione; raccolte di fondi o eventi di solidarietà;
	L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto
	Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto (nei modi stabiliti dalla legge) nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed

Indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo

e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle

deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su

tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi

trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si

pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita

dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese

dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso

ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti

all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I

soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti

interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La

morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che

risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso, quando,

in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero

assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione

o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;		
	g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.	
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.	ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.	
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.	
	Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.	
	ART. 14) Per la validità delle deliberazioni assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.	
	L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci	
	giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci	
	Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa	

Intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni; nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge

pag. 8	fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.	
ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la	maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal	Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le	deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.	
ART. 18) Il Consiglio Direttivo :		
a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle	linee approvate dall'Assemblea dei soci;	
b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;		
c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;		
d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;		
e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed	emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;	
f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei	soci;	
g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di	versamento;	
h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.	ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario	oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno	rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza	potrà essere convocato anche telefonicamente.
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa		

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il primo consiglio direttivo nominato per statuto è così composto:

PRESIDENTE: GIANLUCA CARMINE D'ANTONIO	VICE-PRESIDENTE: RAFFAELE POLLIO	TESORIERE SEGRETARIO: BANDINI GIUSEPPE	ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.	Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.	Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: - controlla l'amministrazione dell'Associazione ; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.	Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.	I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE	ART. 23)	Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:	a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;	b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;	c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.	Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:	a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;	b. dai contributi dei privati;	c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato,	Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
--	----------------------------------	--	---	---	---	---	--	------------------------------	----------	---	--	---	--	---	---	--------------------------------	---	--

degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate

attività o progetti;

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.		ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal	primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal	Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato	dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione	patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella	attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse,	deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.	ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per	ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di	celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi	dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono	risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le	entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di	sensibilizzazione.	SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE			ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea	dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.	ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più	liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.	Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo	settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità	conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il	Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa		
---	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--------------------	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	--	--

parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

PESCARA

I SOCI FONDATORI

GIANLUCA CARMINE D'ANTONIO

RAFFAELE POLLIO

GABRIELE BANDINI

2. *How do you think the world will be different in 20 years?*
 3. *How do you think the world will be different in 50 years?*
 4. *How do you think the world will be different in 100 years?*
 5. *How do you think the world will be different in 200 years?*
 6. *How do you think the world will be different in 500 years?*
 7. *How do you think the world will be different in 1000 years?*
 8. *How do you think the world will be different in 2000 years?*
 9. *How do you think the world will be different in 5000 years?*
 10. *How do you think the world will be different in 10000 years?*